

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 886-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 690)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell' Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1970

**Adesione al Protocollo relativo allo Statuto dei rifugiati,
adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione**

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, limitò la sua efficacia ai casi dovuti ad eventi accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Molti altri profughi, purtroppo, vennero creati dagli avvenimenti successivi a questa data: parecchi Stati firmatari della Convenzione del 1951, tra i quali l'Italia, non tennero conto della limitazione temporale della stessa e ne applicarono le disposizioni alle nuove vittime dei contrasti internazionali. Apparve, però, presto, indispensabile un aggiornamento generale della materia e ciò venne fatto con un Protocollo aggiuntivo firmato a New York il 31 gennaio 1967, basato sull'impegno di applicare gli articoli da 2 a 34 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 a chiunque possa essere definito rifugiato a' sensi dell'articolo 1 di questa Convenzione indipendentemente dalla data dei fatti che lo hanno indotto all'abbandono della patria.

Con il Protocollo è stato, così, sostituito il criterio legato ad un termine con quello permanente, molto più giusto, della *ratio personae*.

La qualifica di rifugiato è sempre disciplinata per l'ordinamento italiano dall'articolo 1 della Convenzione ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722.

All'atto della firma della Convenzione del 28 luglio 1951 i vari firmatari poterono porre delle riserve geografiche nei riguardi della

loro assistenza ai rifugiati. In relazione al paragrafo I della sezione B dell'articolo 1 della Convenzione, l'Italia la limitò a quelli divenuti tali a seguito di eventi avvenuti nei Paesi europei.

Questa riserva è stata confermata anche nei riguardi del Protocollo aggiuntivo di New York.

Per effetto di questi due atti i rifugiati in Italia possono trovarsi in due distinte condizioni:

a) quella temporanea di coloro verso i quali l'Italia non ha assunto l'obbligo di assistenza e che devono essere avviati verso altri Stati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati;

b) quelli che possono rimanere nel nostro Stato in relazione agli obblighi assunti verso di essi dal nostro Stato.

Dal 1° gennaio al 30 settembre del corrente anno 1969, per limitare i dati a questo periodo, i rifugiati entrati in Italia sono stati 2.460: di essi 817 appartengono alla seconda categoria con diritto al cosiddetto certificato di eleggibilità.

La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge di ratifica del Protocollo: la Commissione degli esteri pure all'unanimità, per troppo ovvie ragioni umane e sociali, ne propone l'approvazione al Senato della Repubblica.

BRUSASCA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del Protocollo stesso.